

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 217

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, NANIA, COLLINO, PONTONE, ANDREOTTI, MUGNAI, CURTO, BONATESTA, D’ONOFRIO, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, MULAS, MAGRI, PALOMBO, PEDRIZZI, GUZZANTI, FORLANI, CICCANTI, SPECCHIA, DEMASI, BUCCIERO, CARUSO Antonino, FISICHELLA, FLORINO, MEDURI, PELLICINI, RAGNO, SERVELLO, VALDITARA e CONSOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2001

—————

Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltre confine

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è approdato nell'Aula del Senato sul finire della XIII legislatura, dopo un lungo e attento esame in Commissione Affari costituzionali.

Il provvedimento costituisce il completamento di un percorso iniziato con la modifica di tre articoli della Costituzione: 48, 56 e 57, presupposto essenziale per consentire il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero senza l'obbligo di tornare in Patria.

Dopo l'approvazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero», nel doveroso tentativo di consentire l'esercizio del diritto di voto ai nostri connazionali oltre confine, dopo un'attesa di decenni, abbiamo predisposto, in attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il presente disegno di legge ordinaria che consente una rapida entrata in vigore delle norme che regolano attualmente l'esercizio del voto stesso.

Con la nuova anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero sono state superate in gran parte le difficoltà derivate dalla necessità di «conoscere» e raggiungere i cittadini italiani nelle varie aree del mondo ed ora non rimane che superare gli ostacoli di carattere tecnico-legislativo, fatto salvo che il principio del voto all'estero non debba e non possa essere più messo in discussione.

Si rileva che è indispensabile giungere al voto per corrispondenza, dopo aver compreso che non può essere possibile, anche per motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi diplomatiche.

Si rileva ancora che i nostri elettori all'estero, al contrario di quanto previsto in precedenti disegni di legge, non dovranno più votare per le circoscrizioni che si trovano in Italia e per i loro comuni di origine, nel qual caso eserciterebbero sì l'elettorato attivo, ma per eleggere candidati che non conoscono, che sono scelti dai partiti in Italia; secondo quanto previsto dalla legge di modifica dell'articolo 48 della Costituzione (legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1), i nostri connazionali voteranno invece nella circoscrizione Estero, così che i rappresentanti eletti in Parlamento sarebbero rappresentanti specifici della numerosissima comunità italiana all'estero.

Il voto per corrispondenza fa salvi i principi della personalità, della segretezza e della libertà.

Gli uffici diplomatici e consolari, infatti vengono coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione alle preziose funzioni di assistenza e di informazione che anche attualmente svolgono al servizio dei cittadini italiani all'estero.

Il presente disegno di legge continua la battaglia portata avanti dall'onorevole Mirko Tremaglia in prima persona e senza risparmio di forze, con un impegno costante attraverso i decenni, la battaglia per veder realizzata l'effettività dell'esercizio del diritto di voto per i nostri connazionali all'estero.

Il nostro è quindi un appello a tutte le forze politiche, alla loro responsabilità, ai partiti nazionali che intendono dare un impulso democratico anche nei rapporti con l'estero.

È stato autorevolmente dichiarato che per elevare la politica italiana, va ricordato che il rapporto con i milioni di italiani all'estero è essenziale per il nostro processo di «internazionalizzazione».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di cui all'articolo 48 della Costituzione e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tal caso votano per la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti nei paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza votano in Italia per la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità di voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua dei paesi di residenza.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono

gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. L'opzione per il voto in Italia è comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale il Ministero degli affari esteri, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina è inviata dal Ministero degli affari esteri tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio consolare competente, entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le votazioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

Art. 5.

1. Il Governo, unificando l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli schedari consolari, provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero, comprendente apposite liste elettorali permanenti.

2. Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'e-

stero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Ministero dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della prescrizione di cui al presente comma.

Art. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni sono eletti un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8.

1. Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in

quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;

b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

c) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte d'appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi formano la lista in ordine alternato.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Art. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

Art. 10.

1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene altresì un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in un'unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente alla data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte di appello di Roma i plichi con le buste pervenute e con la comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'imme-

diato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Art. 12.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio del territorio nazionale.

Art. 13.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte finanziaria del quoziente. Il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

Art. 14.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

Art. 15.

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite intese con gli

Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, gruppi politici e i candidati si attengono alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.

Art. 16.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione delle elezioni delle Camere e dei *referendum*, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile, concludono, mediante lo scambio di Note verbali, intese con i Governi dei paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:

a) che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di riunione e di propaganda politica;

b) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà e di segretezza;

c) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, compresa la propaganda elettorale.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti nei paesi con i cui Governi non sia possibile concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

Art. 18.

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti nei paesi in cui vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tal fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto».

Art. 20.

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.

Art. 21.

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, partecipano alla richiesta di indizione dei *referendum* popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono inserite le seguenti: «e nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione viene fatta dal console d'Italia competente»;

d) all'articolo 8, sesto comma, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani resi-

denti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i cittadini italiani residenti all'estero, dalle disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

Art. 22.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero desumendo i relativi dati dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Art. 23.

1. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 7, entro il diciottesimo giorno precedente la data delle elezioni trasmette al Ministero degli affari esteri un elenco degli elettori che votano per corrispondenza.

2. Tre esemplari dell'elenco di cui al comma 1 sono trasmessi, entro lo stesso giorno, agli uffici centrali circoscrizionali per l'estero.

3. La Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede altresì, entro lo stesso giorno, a trasmettere al Ministero degli affari esteri, per ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al comma 1, un plico chiuso contenente il materiale necessario per l'esercizio del diritto di voto, indicato dal regolamento di cui all'articolo 22.

